REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/917 DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 2019

che stabilisce le specifiche e le misure tecniche e altri requisiti richiesti per il sistema di interconnessione dei registri fallimentari ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza ([1]), in particolare l'articolo 25, paragrafo 2, lettere da a) a f),

considerando quanto segue:

(1) Al fine di istituire il sistema di interconnessione dei registri fallimentari occorre definire e adottare specifiche e misure tecniche e altri requisiti che garantiscano condizioni uniformi di esecuzione del sistema.

(2) Le specifiche e le misure tecniche e altri requisiti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le procedure di insolvenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le specifiche e le misure tecniche e altri requisiti che garantiscono condizioni uniformi di esecuzione del sistema di interconnessione dei registri fallimentari di cui all'articolo 25, paragrafo 2, lettere da a) a f), del regolamento (UE) 2015/848 sono stabilite nell'allegato.

I registri fallimentari sono interconnessi conformemente a tali specifiche e misure tecniche e altri requisiti entro il 30 giugno 2021.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

([1]) GU L 141 del 5.6.2015, pag. 19.